

ARPA

Atti amministrativi

Questo giorno 15 (quindici) maggio 2012 (duemiladodici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

**Oggetto: Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione.
Approvazione schema tipo di convenzione avente ad oggetto l'esecuzione
di analisi di laboratorio da parte di Arpa e relative procedure di adozione.**

VISTI:

- l'art. 4, comma 1, della L.R. n. 44 del 19 aprile 1995 il quale afferma che Arpa è preposta all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario;
- la Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 2000 del 27 dicembre 2011 con la quale sono state ratificate le modifiche ed integrazioni al Tariffario delle prestazioni di Arpa;
- l'art. 6 del Tariffario delle prestazioni di Arpa, approvato con la citata D.G.R. n. 2000 del 27 dicembre 2011, il quale prevede che, per l'esecuzione di attività analitiche per un importo superiore a 20.000,00 Euro, Arpa possa stipulare appositi accordi con i clienti, applicando una riduzione del 20% sull'importo complessivo se a favore di soggetti pubblici e del 10% se a favore di soggetti privati;

CONSIDERATO:

- che, a seguito dell'approvazione del nuovo Tariffario delle prestazioni di Arpa, si ravvisa la necessità di predisporre uno schema tipo di convenzione per l'esecuzione di analisi di laboratorio che superi il precedente schema approvato con la D.D.G. n. 35 del 26 marzo 2003;
- che il termine per la decorrenza dell'applicazione delle nuove tariffe è stato fissato nella data di pubblicazione del Tariffario sul Burert n. 21, avvenuta in data 1° febbraio 2012;
- che, pertanto, alle convenzioni sottoscritte da Arpa in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo Tariffario si continueranno ad applicare le tariffe previste nelle convenzioni medesime fino alla data di scadenza delle stesse;
- che per le convenzioni sottoscritte a partire dalla data del 1° febbraio 2012 verranno invece applicate le tariffe previste dal nuovo Tariffario;

DATO ATTO:

- che per prestazioni analitiche di importo inferiore ai 20.000,00 Euro i Direttori di Sezione potranno sottoscrivere le convenzioni senza necessità dell'adozione di una previa Determinazione;

RITENUTO:

- che ai fini dell'applicazione dello sconto per prestazioni analitiche di valore pari o

superiore a Euro 20.000,00 le relative convenzioni potranno invece essere sottoscritte solo previa Determinazione adottata dal Direttore di Sezione, al fine di valutare la compatibilità di tali attività aggiuntive con i tempi di risposta delle analisi afferenti attività istituzionali obbligatorie, svolte eventualmente anche a favore di altri nodi dell'Agenzia, nonché la non sussistenza di conflitti di interesse tra l'attività oggetto della convenzione e l'attività di vigilanza e controllo svolta dalla Sezione;

SU PROPOSTA:

- del Direttore del Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione Dott.ssa Vanna Polacchini, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

ACQUISITO:

- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995 dal Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna e dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge n. 241/90 ed alla Legge Regionale n. 32/93, la Dott.ssa Veronica Celenza;

DELIBERA

1. di approvare lo schema tipo di convenzione, allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, relativo all'esecuzione di analisi di laboratorio da parte di Arpa per le quali si applicano le tariffe stabilite dal Tariffario approvato con D.G.R. n. 2000 del 27/12/2011, eventualmente scontate, qualora le prestazioni siano di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro, del 20% se fornite nei confronti di soggetti pubblici e del 10% se fornite nei confronti di soggetti privati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Tariffario stesso;
2. di dare atto che per prestazioni analitiche di importo inferiore ai 20.000,00 Euro i Direttori di Sezione potranno sottoscrivere le relative convenzioni senza necessità dell'adozione di una previa Determinazione;
3. di disporre che, per prestazioni analitiche di valore pari o superiore a Euro 20.000,00, le relative convenzioni potranno invece essere sottoscritte solo previa Determinazione adottata dal Direttore di Sezione, al fine di valutare la compatibilità di tali attività aggiuntive con i tempi di risposta delle analisi afferenti attività istituzionali obbligatorie,

svolte eventualmente anche a favore di altri nodi dell'Agenzia, nonché la non sussistenza di conflitti di interesse tra l'attività oggetto della convenzione e l'attività di vigilanza e controllo svolta dalla Sezione;

4. di disporre che alle convenzioni in corso al 1° febbraio 2012, data di entrata in vigore del Tariffario delle prestazioni di Arpa, continuano ad essere applicate le tariffe previste nelle convenzioni medesime fino alla data di scadenza delle stesse;
5. di disporre che per le convenzioni sottoscritte a partire dalla data del 1° febbraio 2012 verranno applicate le tariffe previste dal nuovo Tariffario delle prestazioni di Arpa.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI RELATIVE A CAMPIONI DI

Con la presente Convenzione da farsi valere ad ogni effetto di legge tra Arpa - Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna con sede a Bologna, Via Po n.5, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore della Sezione Provinciale di, Dott.

e

..... (Partita I.V.A.) con sede legale a
..... (..) - Via N ...

PREMESSO CHE

- che con Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2000 del 27.12.2011 è stato approvato il Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia-Romagna;
- che il Tariffario stabilisce le tariffe che l'Agenzia applica per le attività erogate a decorrere dal 01/02/2012, data di pubblicazione sul BURERT n. 21;
- che l'art. 6 del citato Tariffario prevede che, per l'esecuzione di attività analitiche di importo superiore a 20.000 euro, Arpa possa applicare uno sconto del 20% nei confronti dei soggetti pubblici e del 10% per i soggetti privati sull'importo complessivo delle prestazioni, previa stipula di apposito accordo con i clienti; *(da inserire solo nelle convenzioni di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro)*
- che ha necessità di eseguire analisi di laboratorio finalizzate all'espletamento della propria attività e che tali prestazioni possono essere effettuate dall'Arpa.

SI CONVIENE

Art. 1

Arpa s'impegna all'esecuzione di analisi di laboratorio così come definite nell'allegato tecnico alla presente convenzione quale parte integrante.

Art. 2

Le prestazioni saranno eseguite dall'Arpa, avvalendosi della propria organizzazione di mezzi e persone, nei tempi tecnici necessari per le determinazioni analitiche in relazione alle priorità dell'attività istituzionale di Arpa.

Art. 3

Il costo delle singole prestazioni effettuate da Arpa è pari alla tariffa fissata con D.G.R. n. 2000 del 27 dicembre 2011 decurtata del 20%, se soggetto pubblico, o del 10%, se soggetto privato, sull'importo complessivo, come stabilito dall'art. 6, comma 5 del Tariffario. *(da inserire solo nelle convenzioni di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro)*

Art. 4

In ragione delle prestazioni effettivamente erogate, Arpa provvederà ad emettere con cadenza (mensile o bimestrale - da definire) nei confronti di le proprie fatture. I pagamenti dovranno essere effettuati a 30 giorni data fattura fine mese sul conto di Tesoreria Arpa con le modalità di versamento indicate nelle fatture emesse da Arpa.

Qualora le prestazioni effettuate nel corso della durata della convenzione non raggiungano l'ammontare di 20.000 euro previsto ai fini dell'applicazione della riduzione di cui in premessa, Arpa provvederà a recuperare a conguaglio l'importo ancora dovuto. *(da inserire solo nelle convenzioni di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro)*

Art. 5

Qualora nel corso di validità della presente convenzione intervengano modifiche al Tariffario delle prestazioni, espressamente formalizzate con approvazione da parte della Regione, Arpa provvederà ad applicare le nuove condizioni.

Art. 6

La presente convenzione ha durata di anni a decorrere dal e fino al

Art. 7

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione il foro competente è esclusivamente quello di *(indicare la città capoluogo di Provincia)*

Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti.

Per Arpa

Per

Il Direttore
della Sezione provinciale di
(Dott.)

Il legale rappresentante
(.....)